



COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 43
del Consiglio comunale

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **sedici** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Fontanari Andrea - Sindaco
2. Alberini Marta - Consigliere Comunale
3. Beber Alex - Consigliere Comunale
4. Bertoldi Thomas - Consigliere Comunale
5. Bort Franco - Consigliere Comunale
6. Bortolotti Antonio - Consigliere Comunale
7. Dellamaria Emiliano - Consigliere Comunale
8. Gozzer Eleonora - Consigliere Comunale
9. Moser Luisa - Consigliere Comunale
10. Pallaoro Raffaele - Consigliere Comunale
11. Paoli Alice - Consigliere Comunale
12. Paoli Mauro - Consigliere Comunale
13. Paoli Mirco - Consigliere Comunale
14. Pintarelli Simone - Consigliere Comunale
15. Roner Samuel - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Cemin dott.ssa Mariuccia.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Fontanari Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 9 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Bortolotti Antonio e Gozzer Eleonora.**

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 17/12/2025
al 27/12/2025

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”*, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.R. 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Preso atto che la L.P. 18/2015 rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio, e che in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP).

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sopracitata il quale prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Verificato, quindi, che a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Visto che l'art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. ed integrazioni, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, il quale definisce in modo puntuale le fasi, gli attori e i tempi del processo di formazione del bilancio di previsione.

Visto, in particolare, il principio contabile applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011, aggiornato anche secondo le ultime modifiche introdotte dal DM 25/07/2023.

Verificato che con deliberazione giunta n. 100 di data 04/11/2025 sono stati approvati lo schema del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione con relativi allegati per il periodo 2026-2028, al fine di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di provvedere al loro deposito presso la segreteria comunale.

Visto, quindi, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028, il Bilancio di Previsione 2026-2028, nonché il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

Preso atto che il DUP è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, i quali consentono agli enti locali con

popolazione fino a 5.000 abitanti di predisporre un Documento Unico di Programmazione semplificato, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 di data 30/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di Previsione e rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2026, le seguenti tariffe:

- servizio acquedotto 2026 (deliberazione della Giunta comunale n. 98 di data 04/11/2025);
- servizio fognatura 2026 (deliberazione della Giunta Comunale n. 97 di data 04/11/2025).

Rilevato inoltre che con deliberazione n. 42 di data 16/12/2025, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha provveduto a confermare ed approvare le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2026.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, che ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione della tassa rifiuti (TIA puntuale) da quello del bilancio di previsione.

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni che ai sensi del comma 3 dell'art. 18/bis del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., lo stesso piano degli indicatori va allegato al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato di D.M. del 23/12/2015 con il quale sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione per i comuni trentini riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Ricordato che, l'art. 8, c. 1 della L.P. 27/12/2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”*.

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della Legge 243/2012.

Verificato che la legge 12 agosto 2016, n. 164 reca *“Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali (le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema).

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di

rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica e la normativa sopra citata.

Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato, adottando una situazione patrimoniale semplificata al 31° dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Rilevato che:

- con la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, si approva il DUP 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 di data 04/11/2025, è stato approvato, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa, nonché il DUP 2026-2028;
- il Revisore dei Conti, dott.ssa Mariangela Sandri, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati e DUP 2026-2028 con i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 11/12/2025, acquisiti al protocollo comunale, come previsto dal regolamento di contabilità in vigore;
- il deposito della proposta di Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 con i relativi allegati ed il DUP 2026-2028 è stato comunicato ai consiglieri comunali con nota di data 05/11/2025 prot. n. 6110.

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e dell'art. 10 comma 1 del vigente Regolamento contabile, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, dei relativi allegati e della nota integrativa, nonché del DUP 2026-2028 e programma opere pubbliche.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli soggetti che operano all'interno del Comune di Sant'Orsola Terme e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi soggetti individuati mentre ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Vista la Legge provinciale 09/12/2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42)”*.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm..

Visto il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 31 agosto 2016, n. 164 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017.

Visto il D.M. dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023.

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 29/11/2023.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del

Servizio Finanziario ha espresso parere positivo sia sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, sia sotto il profilo della regolarità contabile.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di rispettare i termini di legge e consentire fin da subito l'operatività delle previsioni contenute nei documenti di programmazione 2026-2028.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, e ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto Comunale in vigore.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028, come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa compresa la nota integrativa ed il Piano degli indicatori al bilancio 2026-2028, programma delle opere pubbliche come da allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
3. di dare atto dei pareri del Revisore dei Conti, dott.ssa Mariangela Sandri, espressi favorevolmente sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati e DUP 2026-2028, in data 11/12/2025, acquisiti al protocollo comunale, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, di cui agli allegati della presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;
4. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato, adottando una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al D.M. 11 novembre 2019;
5. di dare atto che il bilancio di previsione per il periodo 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "amministrazione trasparente" e trasmesso alla Banca Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione;
6. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
7. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per le motivazioni meglio espresse in premessa.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Fontanari Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Orsola Terme, lì 17/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n. **43**

Seduta del **16.12.2025**

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA INTEGRATIVA.

A) Parere Regolarità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 11/12/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario E Tributi
F.to Cerri Carlotta

B) Parere di Regolarità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

lì, 11/12/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Cerri Carlotta
